



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

*“CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE
CATANIA”*

II DIPARTIMENTO

3° Servizio Provveditorato – Economato

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CIG 044658231F

FORNITURA DI N. 330 PANNELLI MODULARI ED INSTALLAZIONE STANDS PER EVENTI ESPOSITIVI ORGANIZZATI DALLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

ART. 1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura ed installazione di n. 330 pannelli modulari tipo e n. 1 bancone informazione. Le caratteristiche tecniche sono specificate nella scheda tecnica allegata al presente capitolato **(Allegato A)**

L'importo a base d'asta è di **€ 99.800,00 oltre IVA**

ART.2 - NORME REGOLATRICI LA FORNITURA

La fornitura deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto dal presente capitolato, dalle specifiche tecniche di cui all'allegato “A”, che fa parte integrante del presente capitolato, dal codice civile e dalle altre previsioni normative per quanto non espressamente indicato.

ART. 3 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE a pena esclusione

1) Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art 38 del D.L 163/2006

2) **Capacità economica e finanziaria** mediante:

a) Fatturato globale nell'ultimo triennio per importi non inferiori a 1,50 volte pari a quello a base d'asta.

b) Almeno una referenza bancaria rilasciata da primario istituto di credito;

3) **Capacità tecnica** mediante:

a) Forniture analoghe a quelle del presente appalto nell'ultimo triennio per ammontare complessivamente non inferiore a 0,40 volte la base d'asta.

b) Iscrizione al registro delle imprese per la corrispondente categoria merceologica da almeno un anno.

ART.4 - TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E ONERI A CARICO DEL FORNITORE

Per accettazione l'IMPRESA:

La consegna dei manufatti e la loro installazione dovrà avvenire presso Le Ciminiere di Viale Africa Catania .

Il trasporto sarà a totale carico della ditta fornitrice e la relativa consegna ed installazione dovrà avvenire tassativamente entro 10 **giorni** dalla data di aggiudicazione definitiva, previa predisposizione di un piano di consegne che dovrà essere approvato dal RUP.

La consegna si considera perfezionata quando tutti i beni forniti, corredati delle relative schede tecniche e certificazioni, saranno posti a disposizione dell'Amministrazione nel luogo sopra indicato e regolarmente posizionati secondo le indicazioni dell'Ente.

L'operazione di consegna dei manufatti deve risultare da specifici verbali firmati dal RUP.

L'Amministrazione ha la facoltà di rifiutare l'attrezzatura che giunga deteriorata o non corredata delle relative certificazioni.

Devono inoltre intendersi a carico della ditta fornitrice gli oneri connessi al deterioramento dei beni nel corso del trasporto o della consegna ed installazione;

ART.5 – COLLAUDO

A consegna avvenuta la Provincia procederà ad un collaudo dei beni oggetto della fornitura per verificarne la perfetta rispondenza a tutte le caratteristiche e requisiti richiesti dal presente capitolato d'oneri e l'effettiva funzionalità.

Il collaudo è eseguito da personale della Provincia alla presenza di un incaricato dell'impresa, che deve prestare assistenza alle operazioni di collaudo e controfirmare il relativo verbale. L'assenza di personale dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori. Gli eventuali rilievi e determinazioni sono fatti constare a verbale e comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Qualora le forniture risultino difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche, il collaudatore assegna alla Ditta appaltatrice un termine per provvedere alla sostituzione del materiale difettoso o non conforme.

Scaduto il termine assegnato, il collaudatore verifica, in contraddittorio con la Ditta appaltatrice, o, in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila verbale. Sulla base del verbale, qualora il materiale non sia stato sostituito o modificato in modo tale da risultare esente da difetti e pienamente conforme alle prescrizioni e requisiti richiesti dal presente capitolato, la stazione appaltante provvede alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la richiesta di ulteriori danni. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo migliore offerente.

La ditta aggiudicataria avrà cura di ritirare a sue spese la fornitura , entro 15 gg. dalla data del verbale, qualora la stessa non venisse accettata all'atto del collaudo, provvedendo alla contestuale sostituzione.

ART.6 – GARANZIE

L'esito favorevole del collaudo non esonera comunque la Ditta dalla garanzia dovuta a termine di legge per vizi occulti e difetti non apparenti che non siano emersi al momento del collaudo, ma che vengano accertati entro 24 mesi dalla data di consegna.

Nell'ipotesi in cui emergano vizi occulti e difetti l'Amministrazione ha diritto al ripristino dell'efficienza dei beni consegnati, mediante sostituzione o riparazione gratuita delle parti inutilizzabili o inefficienti, a spese della ditta fornitrice.

L'impresa aggiudicataria si impegna inoltre a sostituire gli elementi difettosi con altri dello stesso tipo, qualora gli interventi di riparazione non eliminassero, nel corso del periodo di garanzia, i difetti rilevati dall'Amministrazione nella merce originariamente fornita.

La Provincia di Catania ha facoltà di rivolgersi ad un terzo, in caso di inadempimento o ingiustificato rifiuto della ditta fornitrice e comunque sempre a spese di quest'ultima.

ART.7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere emesse dopo il collaudo dei beni avvenuto con esito positivo, i pagamenti saranno disposti entro **60 giorni** dal ricevimento delle fatture, come risultante dal Protocollo Generale della Provincia di Catania, a mezzo mandati diretti intestati all'impresa. Previa presentazione della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC)

L'impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Ente, non potranno essere ceduti senza il consenso dell'Amministrazione.

ART.8 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

A garanzia della stipulazione del contratto, le ditte che partecipano alla gara devono costituire cauzione provvisoria nella misura e secondo le modalità previste dal bando di gara.

Entro **10 giorni** dalla comunicazione di aggiudicazione, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire apposita cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che la Provincia dovesse sostenere qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell'appalto, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'impresa aggiudicataria.

La cauzione definitiva deve essere costituita, alternativamente, mediante:

- deposito infruttifero in contanti o in titoli del debito pubblico presso la tesoreria provinciale;
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da parte di compagnie assicurative abilitate al rilascio di cauzioni per la pubblica amministrazione e da parte di istituti abilitati nelle forme di legge all'esercizio dell'attività bancaria.

Nel caso in cui la cauzione sia costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la validità fino ad avvenuto collaudo, con esito favorevole, della fornitura.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento con possibilità di aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione sarà svincolata su richiesta dell'appaltatore solo a seguito del collaudo con esito favorevole.

La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente capitolato.

E' sempre fatta salva la risarcibilità del maggior danno, ove la cauzione risultasse insufficiente.

ART.9 - RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE E TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

Il contraente è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con la fornitura oggetto dell'appalto, con conseguente esonero della Provincia di Catania da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il contraente assume l'obbligo di garantire alla Provincia di Catania la proprietà dei beni forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART.10 – PENALITA'

E' in facoltà della Provincia di Catania l'applicazione delle penalità nel modo di seguito indicato:

- nel caso di ritardo nella consegna totale o parziale dei beni oggetto della fornitura verrà applicata a carico della Ditta fornitrice una penalità pari all'2% dell'importo contrattuale complessivo, al netto di Iva, per ogni decade di ritardo rispetto ai termini di consegna stabiliti dal presente capitolato. Ove il ritardo superi il termine di 10 giorni è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto in danno dell'appaltatore ed incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la risarcibilità di eventuali ed ulteriori danni.
- nel caso di manchevolezze e deficienze riscontrate nei beni forniti verrà applicata una penalità fino al 10% dell'importo contrattuale complessivo, al netto di Iva;
- nel caso di mancato rispetto della garanzia dei prodotti verrà applicata una penalità nella misura del 2% dell'importo contrattuale complessivo, al netto di Iva;
- nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza oppure per rifiuto di sottoporre a collaudo la fornitura, l'impresa è tenuta inoltre al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sostenere per l'acquisto presso altre imprese del prodotto oggetto del contratto.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto. Mancando i crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato alla cauzione.

ART.11 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione si riserva altresì di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'appaltatore, in caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., a tutto danno e rischio del contraente, nei seguenti casi:

- ritardi nelle consegne superiori a 40 giorni rispetto ai termini stabiliti dall'art. 3;
- nel caso in cui le deficienze e manchevolezze riscontrate in sede di collaudo siano tali da rendere la fornitura diversa rispetto alle caratteristiche prescritte nel presente capitolato;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, oppure in caso di fallimento a carico della Ditta aggiudicataria;

- subappalto totale o parziale non autorizzato;
- fornitura manchevole delle certificazioni nei termini di legge.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione della Provincia in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'esecuzione della fornitura al concorrente che segue immediatamente in graduatoria, imputando le maggiori spese e oneri alla ditta inadempiente.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

ART.12 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI CONTRIBUTIVI E ASSICURATIVI

La ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del presente contratto e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data della presentazione dell'offerta, per le categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori stessi si svolgono.

La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.

ART. 13 - SUBAPPALTO

L'aggiudicatario, contestualmente all'offerta secondo le modalità indicate dal bando di gara, dovrà specificare se intende o meno subappaltare a terzi parte della fornitura; nel caso la Ditta intenda avvalersi del subappalto dovrà indicare le parti della fornitura che intende subappaltare e i relativi importi.

Si applica la disciplina di cui all'art.18 della Legge 19.03.1990, n.55 e successive modificazioni e integrazioni.

Ogni subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Provincia, previa verifica delle condizioni e dei requisiti richiesti.

I pagamenti relativi alle prestazioni eseguite da eventuali subappaltatori verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

Resta comunque impregiudicata la responsabilità dell'impresa appaltatrice per la buona esecuzione del contratto.

ART 14 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore prima dell'installazione degli arredi nei vari padiglioni dovrà fornire, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge la necessaria certificazione attestante la omologazione relativa alla reazione al fuoco classe 1 degli stessi.

ART 15 - DUVRI

Ai fini della determinazione degli oneri e degli obblighi inerenti la sicurezza nel cantiere occorre mettere in evidenza che la fornitura consiste nella installazione e posa in opera dei

manufatti. Pertanto la fornitura nel suo complesso rientra nelle condizioni previste dalle norme vigenti per la redazione del DUVRI da parte del committente.

Resta a carico dell'appaltatore la redazione del piano di sicurezza comprendente le misure inerenti la sicurezza e la salute fisica dei lavoratori (DUVR)

Si allega il Documento Unico di valutazione dei Rischi redatto da questo Ente ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008.

ART.16 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

ART.17 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a totale carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, registrazione). L'Iva, alle aliquote di legge, resta a carico della stazione appaltante.

ART.18 – FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Il foro di Catania è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del contratto.

**IL DIRIGENTE DEL PROVVEDITORATO
(Dott. essa Eleonora Caserta)**